

La detenzione femminile

di Antonio Salvati

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Breve excursus sulla storia della detenzione delle donne in Italia – 3. Problematiche della detenzione femminile – 4. Maternità ed esecuzione penale – 5. Conclusioni

1. Premessa

Indubbiamente, la criminalità e la detenzione femminile sono divenute materia di indagine e di studio solo in tempi relativamente recenti. Tale attenzione è da mettere in relazione con quanto è accaduto negli ultimi cinquant'anni. Infatti, le donne sono diventate protagoniste del profondo cambiamento sociale che ha interessato il nostro paese e che si è risolto nella approvazione di una serie di leggi a favore della libertà e della emancipazione delle donne: dalla procreazione controllata alla depenalizzazione dell'aborto, dal divorzio all'abrogazione del reato di adulterio femminile, con il riconoscimento di una parità - in termini di diritto di accesso a lavori prima esclusivi del mondo maschile e di parità di retribuzione - che interessa ora l'intera sfera sociale¹.

Malgrado la maggiore visibilità delle questioni femminili, in ambito criminale e penitenziario si sono registrati scarsi mutamenti: gli uomini restano ancora i protagonisti quasi esclusivi della realtà e della scena carceraria e criminale. In altri termini, *“la criminalità, e così il carcere, sono domini maschili ma mai esaminati come tali”*². La presenza delle donne negli istituti penitenziari viene analizzata solitamente nel confronto con la preponderante componente maschile. Gli sforzi di comprensione sembrano concentrarsi più sul perché le donne siano poche, che non sulla realtà in sé.

¹ Tant'è che oggi molti rifiutano di utilizzare la differenza sessuale come ripartizione di ruoli nell'ordine sociale, come nella storia è sempre avvenuto ogni qualvolta l'ideologia ha cercato nella fisiologia la prova della propria verità. Infatti, alcuni come il filosofo Galimberti, preferiscono parlare di *composizione dei generi*, piuttosto che di *contrapposizione di genere* maschile e femminile, su cui è cresciuta la storia e contro cui le donne hanno combattuto le loro ultime lotte. Su questo vedi il capitolo 2: *Il mito dell'identità sessuale*, in U.Galimberti, *I miti del nostro tempo*, Feltrinelli, Milano, 2009.

² Cfr. T.Pitch, *Dove si vive, come si vive*, in E. Campelli, F. Faccioli, V.Giordano, T.Pitch., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano 1992,

Il fatto che le donne detenute siano meno rispetto agli uomini tende a far considerare la condizione maschile come norma, riproducendo la subalternità concettuale della donna, la sua assimilazione ad una generalità che non è generale.

Forse anche a causa dell'esiguità della percentuale di donne detenute, rimasta pressoché costantemente attestata intorno al 5% delle presenze complessive³, si riscontra un'evidente difficoltà a elaborare accorgimenti organizzativi e offerte riabilitative idonei a cogliere e valorizzare la specificità della popolazione detenuta femminile. Ne deriva che molti dei problemi specifici, che sono legati alla detenzione della donna, sono stati poco o male osservati e valutati⁴.

2. Breve excursus sulla storia della detenzione delle donne in Italia

E' opportuno premettere alcuni, seppur brevi, cenni storici sulla detenzione femminile, prima di addentrarsi nelle sue problematiche giuridiche specifiche.

Ineluttabilmente, la storia della delinquenza femminile s'intreccia con le vicende relative al ruolo sociale assunto dalle donne nei vari periodi storici ed a come le medesime hanno vissuto quel ruolo. Allo stesso modo la storia della detenzione femminile rispecchia, inevitabilmente, l'avvicinarsi dei cambiamenti storici, ma più di tutto rispecchia la visione maschile di come avrebbe dovuto essere trattata la donna deviante per poter essere riportata a seguire non solo le leggi dello Stato, ma anche e soprattutto le regole proprie del suo "status naturae". Parliamo di visione maschile proprio perché governi e regimi sono stati composti sempre prevalentemente da uomini e di conseguenza le leggi emanate sono state l'espressione della visione maschile del mondo.

Fino agli inizi del XX secolo la misura di gran lunga più applicata, nei confronti della donna deviante, oltre che della donna criminale, è stata l'istituzionalizzazione con funzione purificatrice e risocializzante. Le strutture di contenimento tipicamente femminili si caratterizzavano per l'ambiguità del luogo di internamento, sia per quanto riguardava le finalità istituzionali, che oscillavano tra assistenza, beneficenza e repressione, sia per le cause della segregazione. Dalla

³ Appare subito evidente come all'emancipazione della donna nella vita civile e a un cambiamento della sua posizione nella società occidentale, non sia seguito un cambiamento e incremento della criminalità femminile. Sono state date varie spiegazioni del fenomeno, tra cui quella che ritiene che ciò succeda perché non sono cambiati i ruoli di genere, cioè i ruoli tradizionalmente affidati alle donne secondo la cultura tradizionale, come se alla futura liberazione dalla divisione dei ruoli dovesse necessariamente seguire una maggiore criminalità femminile.

⁴ Gli studi sulla detenzione femminile sono pochi in Italia e sono soprattutto autrici donne che se ne sono occupate.

documentazione dell'epoca si deduce che tutte le donne erano potenzialmente istituzionalizzabili: meretrici, vagabonde, traviate ma anche giovani oneste, povere o ricche, orfane, derelitte e ragazze madri rappresentavano il prototipo di donna "meritevole" di trattamento segregante e rieducativo in istituzioni religiose o assistenziali, per propria supplica o su istanza dei genitori, del marito o anche di un parente prossimo o del parroco, non necessariamente a seguito di una infrazione delle regole morali e sociali ma anche a scopo di tutela preventiva.

Tra Seicento e Settecento, per affrontare i problemi della cosiddetta povertà "pericolosa", fanno la loro comparsa un pò ovunque in Europa strutture di internamento quali "alberghi dei poveri" e "case di correzione". Tra carcere e casa di correzione avrebbero dovuto esservi delle differenze, tuttavia la ricerca di un antecedente storico del carcere e gli innumerevoli internamenti forzati contribuiscono alla confusione tra questi due tipi di istituzione. E' sempre esistita quindi, all'interno dei vari stati in cui era divisa la penisola italiana, nel periodo in cui l'ideologia penitenziaria stava ancora sviluppandosi⁵ una distanza "teorica" tra internamento "correttivo" ed internamento carcerario. La figura sociale dei poveri, dei vagabondi, a partire dal secolo XVI diviene sempre più oggetto di interventi di polizia quasi sempre basati sull'internamento in ospedali, "alberghi", case di lavoro. Con tali misure i ceti dominanti fronteggiano quello che considerano una fonte permanente di turbamento della tranquillità e della quiete pubblica; anche a Milano, Torino, Roma, Modena sorgono asili, "scuole dei poveri", ospizi apostolici ed istituzioni simili.

Troviamo notizie specifiche riguardanti il trattamento riservato alle donne nella bolla *Ad exercitium pietatis* del 20 maggio 1663, con la quale il papa Innocenzo XII si proponeva di estirpare la mendicizia ordinando la fondazione dell'Ospizio apostolico dei poveri invalidi. Questo consisteva in tre luoghi distinti: la fabbrica sistina, nella quale trovavano posto i vecchi di entrambe i sessi; il S. Michele, dove erano raccolti i fanciulli ed il palazzo di S. Giovanni in Laterano, dove erano raccolte le zitelle. A quanto pare quest'ultima era una categoria particolarmente a rischio, oltre ad essere donne povere queste non erano nemmeno sposate, perciò prive di una tutela maschile in grado di preservarle da comportamenti "pericolosi".

Nel 1684 la Compagnia di S. Paolo di Torino fondò l'Opera del Deposito per "donne cadute, pericolose o di attuale o imminente scandalo al prossimo". L'internamento in questo luogo aveva carattere temporaneo e le sue regole istitutive suddividevano le donne da accogliere in tre classi: le

⁵ Cfr. R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Edizioni Sapere 2000, Roma, 1984

pubblicamente prostitute che, tuttavia, non erano ammesse *“senza segni molto chiari di una vera e ben soda conversione, massimamente se già da molto tempo vivessero in tale stato”*; quelle *“cadute di fresco, ma non esposte al pubblico”*; infine, *“quelle che sono in pericolo prossimo di cadere o in sospetto di già seguita caduta”*⁶. L'opera, nel 1742, cadde sotto la protezione regia sabauda che le dette anche un nuovo nome ossia *“Opera delle Convertite”*. Mutarono parallelamente anche le condizioni per la concessione del ricovero ed accanto alle donne che intendevano *“pentirsi”* vennero aggiunte quelle *“non inclinate a mutar vita”*. L'unica cautela adottata consistette nel mantenere in luoghi separati le ritirate volontariamente da quelle rinchiuso forzatamente. E' chiaro che, con queste regole, tutte le donne che si prostituivano o che erano sospettate di farlo erano altrettanto passibili di ricovero forzato a discrezione delle autorità. A causa di questa riunione nel medesimo luogo delle due classi di *“peccatrici”* si levarono proteste da parte della congregazione, finché un ordine regio autorizzò la ricerca di un altro luogo atto ad ospitare le donne rinchiuso coattivamente; nacque così nel 1750 la nuova opera denominata *“Ritiro delle Forzate”*. Avrebbero dovuto esservi rinchiuso *“tutte le donne di malavita, tanto le privatamente che le pubblicamente prostitute, e pertinaci nella loro disonestà, di qualunque città, luogo e condizione, purché residenti negli stati di sua Maestà”*. Tuttavia, sia per la limitata grandezza dei locali, sia per la scarsità dei redditi, l'opera non riusciva ad assolvere appieno ai suoi obblighi e, nelle medesime istruzioni, si suggeriva di dare preferenza a : *“1) le più ben fatte, più avvenenti e più giovani; 2) le più distinte per nascita e tra queste le abitanti di questa città; 3)...quelle pure che, o per sé o per mezzo di altri, saranno in stato di pagare una conveniente pensione o una parte della medesima”*⁷. A questo punto, quella che poteva essere un'istituzione atta ad incontrare le difficoltà delle più povere e a *“redimerle”* dalla loro situazione di degrado, tende invece ad escluderle perché privilegia coloro che hanno possibilità economiche e che vengono da famiglie con maggior prestigio.

Un'altra casa per donne, situata *“fuori della Porta di Susa”* e con capienza di 48 ospiti, fu istituita nel 1787. Il regolamento era molto rigido infatti, dopo la premessa che le donne in essa ritirate *“dovranno persuadersi che non usciranno sino a che abbiano dati segni costanti di una vera emendazione del passato loro tenore di vita”*, questo stabiliva che ognuna *“dovrà seriamente applicarsi ad eseguire a dovere la porzione e la qualità di lavoro che le sarà destinato dalla*

⁶ Cfr. S. Cavallo, *Assistenza femminile e tutela dell'onore della Torino del XVIII secolo*, in *Annali della Fondazione Einaudi*, vol.XIV, anno 1980

⁷ *ibidem*

signora Madre”⁸. Da tali parole si deduce che questo internamento forzato equivaleva ad una pena indeterminata e rinnovabile qualora le istitutrici non avessero riscontrato i segni costanti dell'emenda. La coattività dell'internamento venne abbandonata molto più tardi quando, nel 1823 fu istituita da re Carlo Felice una casa il cui regolamento stabiliva che *“Si riceveranno nella casa di ricovero solamente donne povere o zitelle giuridicamente od economicamente punite, ovvero colpevoli, ma ravvedute de' loro falli, che desiderino volontariamente di darsi a stabile lavoro, ed avranno dato non dubbie prove di pentimento”*. Una misura quindi che si pone come successiva alla carcerazione, non obbligata e non alternativa alla carcerazione medesima.

A Genova venne istituito nel 1664 un albergo dei poveri con capienza di circa un migliaio di persone; nei codicilli del suo fondatore (E.Brignole) è possibile conoscere a chi era destinato, ovvero: a uomini e donne vecchie incapaci di provvedere al proprio sostentamento; ai *“figliuoli spersi, orfani et abbandonati”*, alle *“povere figlie abbandonate da parenti e dalla fortuna”* perché fossero educate, avviate al lavoro e per poterle poi sposare o dar loro un'occupazione idonea; alle *“adultere, mal maritate e penitenti che volessero ben fare e sottrarsi da que pericoli che gli sovrastano et all'anima et al corpo”*; non solo, infatti *“saranno ancora ricevute contro loro voglia quell'ora che da tribunali di qualsivoglia foro e da chi haverà legittimo potere sopra di esse saranno mandate tanto per occasione di condanna, o sia relegatione quanto sotto qualsivoglia altro titolo”*; infine saranno accolte le donne *“gravide che per povertà altri rispetti non hanno luogo né comodità per il parto”*⁹.

Interventi di internamento verso i poveri sono presenti anche a Bologna dove nel 1693 un editto disponeva che la città fosse “espurgata” dai vagabondi dediti ad ogni sorta di “sordida attività” con la loro reclusione in case di accoglienza distinte tra l'opera dei Poveri Mendicanti e, per gli infermi e gli incurabili, l'ospedale di Sant'Orsola¹⁰.

Possiamo quindi notare come le donne “problematiche” fossero una sotto-categoria dei bisognosi di aiuto e/o correzione, una fascia di deboli tra i deboli, accomunate agli anziani ed ai ragazzi indipendentemente dalla loro età, poste ancora più ai margini se non provviste di marito; esse devono “redimersi” e devono stare sotto la tutela di qualcuno, vengono prese quindi sotto l'ala

⁸ Cfr. R. Canosa, I.Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, op.cit.

⁹ Cfr. G. Grendi, *Pauperismo e albergo dei poveri nella Genova del Seicento*, in *Rivista storica italiana*, LXXXVII, fasc. IV, 1975

¹⁰ Archivio di Stato di Bologna, Fondo Opera Pia Giovanni XXIII, Opera mendicanti (Atti di fondazione, Statuti), citato in R. Canosa, I.Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, op.cit.

protettiva dell'autorità che si adopera per metterle in condizione di potersi sposare in modo tale che dalla reclusione passino direttamente alla supervisione di un nuovo tutore cioè il marito.

Sempre in merito alle vicende relative agli Stati Pontifici che, agli inizi del XVII secolo, vantavano una tradizione di riforme e sperimentazioni proprio inerenti gli istituti di pena per donne e minori, è opportuno ricordare che, fin dal 1735, Clemente XII aveva ordinato la costruzione di una nuova ala dell'ospizio di S. Michele per la reclusione delle donne condannate e delle prostitute¹¹.

Negli anni trenta dell'Ottocento queste occupavano la parte di S. Michele assegnata loro originariamente ed anche l'antico correzionale dei giovani. La struttura era dotata di ottantun celle: sessanta piccole celle (2,67 m per 2,22 m) e ventuno celle un pò più grandi (3,80 m per 2,22 m) nelle quali alloggiavano circa 250 detenute che, perciò, erano costrette a vivere anche in due o tre per ogni angusta cella¹². Questa casa di pena accoglieva le condannate da tutti i tribunali dello Stato mentre, le detenute in attesa di giudizio erano rinchiuso ancora nelle carceri preventive insieme agli uomini.

Nella città di Roma esisteva anche un istituto presso il monastero di S. Croce della Penitenza alla Longara; questo era nato nel 1615 come ritiro per donne volontariamente penitenti e, nel XIX secolo, si trasformò in casa di correzione. Le donne venivano detenute senza processo e senza sentenza su istanza dei genitori o dei mariti e dovevano rimanervi a tempo indeterminato, "*finché non si hanno per emendate*". Dal 1838 l'istituto fu dato in affidamento a dodici suore del Buon Pastore che impostarono la gestione seguendo il modello di vita claustrale. Diversamente da quanto accadeva al S. Michele la vita delle recluse non doveva seguire una rigida disciplina lavorativa, ma

¹¹ Cfr. A.Capelli , *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Franco Angeli editore, Milano, 1988.

¹² L'istituto era direttamente custodito da un "capitano" e da alcune guardiane, mentre il mantenimento delle detenute era appaltato a privati. La disciplina, rispetto a quella del correzionale minorile, era meno severa, infatti non vi era isolamento notturno né vigeva l'obbligo di stretto silenzio; non erano permesse battiture, ma solo digiuno a pane e acqua a giorni alterni o la reclusione in una cella detta il "discolato". La regola di vita si ispirava all' *ora et labora* benedettino, l'orario di lavoro era rigido e le mansioni delle condannate consistevano nella filatura della lana per conto dell'ospizio apostolico. La retribuzione era fissata alla "*metà del prezzo delle donne libere*", ricevevano per intero il loro salario grazie al quale potevano acquistare generi alimentari atti ad integrare la minestra distribuita una volta al giorno. La giornata tipo delle condannate era distinta così: "*Si levano fatto giorno d'inverno, dopo un'ora di luce l'estate. Nettare le celle ascoltano la messa e dicono alcune preci, poi il lavoro. A mezzodì si dispensa il vitto (che prevedeva solo pane, vino ed una razione di pasta o riso e legumi al giorno), che ciascuna consuma al suo luogo, perché non v'è comune refettorio. Dopo pranzo v'è un'ora di riposo, quindi si riprende il lavoro che lasciassi un'ora prima del tramonto del sole in tutto l'anno. Appresso si torna a far le nettezze e poi tutte o ai dormitori o alle celle, le quali si chiudono all'avemaria*". Cfr. C.L.Morchini, *Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma* (1842 e 1870), citazione presente in A.Capelli , *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, op.cit.

tutto era improntato ad una rieducazione morale delle corripente tramite la conduzione di una vita austera e pia¹³.

In sintesi, la storia del carcere femminile è contrassegnata da una serie di iniziative tese a risocializzare queste donne. Questa risocializzazione ruota attorno a due sfere della vita: quella sessuale e quella lavorativa; da un lato si cerca di riportare le donne a condurre una vita casta fino al matrimonio ed in seguito fedele, dall'altro si fa loro apprendere lo svolgimento del lavoro domestico, fondamentale per il ruolo che esse devono avere in famiglia ma anche utile per poter svolgere le mansioni di domestica presso case altrui. Nella fase di affermazione storica del carcere le donne vengono, quindi, incarcerate soprattutto per atti lesivi di valori morali e per comportamenti considerati "troppo liberi"; le detenute accusate di reati considerati gravi dalla coscienza collettiva sono una piccola parte. Per gli uomini avviene esattamente il contrario, l'intervento penale ed il carcere si applicano solo in presenza di atti lesivi di precisi beni giuridici. Tale diversità fa sì che, alla fine dell'800, i riformatori e le case penali ospitino per lo più donne scappate di casa, vagabonde, donne considerate troppo libere e prostitute. Specificamente per le donne criminali, alla fine dell'800 esistevano in Italia le case penali femminili della Giudecca (Venezia), di Perugia e di Trani (Bari). Gli istituti erano retti e gestiti da religiose, eccetto la casa penale di Trani, e lo Stato non influiva mai sull'operato della Superiora, al contrario di quanto accadeva per gli uomini. Le case penali e le case di custodia per fanciulle sono state le "antenate" dei moderni istituti penitenziari femminili. Si trattava di strutture edificate in campagne isolate, in zone periferiche della città; erano riservate, rispettivamente, alle donne adulte o alle giovani che avevano commesso reati, nonché a vagabonde e meretrici¹⁴.

¹³ Le giornate sono scandite dal compimento di attività religiose e dall'osservazione di un comportamento irreprensibile: *"Durante il pranzo cantano delle canzoni spirituali...Avanti il pranzo fan l'esame di coscienza. Pranzano in silenzio sentendo la lezione spirituale...Si esercitano nell'umiltà, nell'obbedienza e nella mortificazione....Si devono guardare da ogni scherzo, da ogni riso eccessivo, da ogni movimento indecente. Esse vanno ordinariamente due a due quando passano tutte insieme da un luogo, si chiamano fra loro sorelle e si servono a vicenda, massime nelle infermità. La carità è loro soprattutto ispirata"*. Solo nell'ora di ricreazione era permesso rompere il silenzio e tuttavia *"non è permesso parlar sottovoce, né di mode, né di vanità, sciocchezze, e molto meno di cose meno oneste"*. Cfr. C.L.Morchini, *Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma (1842 e 1870)*, citazione presente in A.Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, op.cit.

¹⁴ Il regolamento interno imponeva alle ospiti di muoversi e agire con compostezza e riserbo. Al momento dell'ingresso in istituto la nuova venuta era reclusa in una cella d'isolamento e il personale, a sua insaputa, la osservava, o meglio la spiava, con lo scopo di determinarne la tipologia di comportamento. Successivamente, in relazione alla condotta manifestata e "valutata" dalle sorveglianti, la giovane o la donna veniva assegnata alla sezione ritenuta più consona per lei e sottoposta a un trattamento particolare, che variava soprattutto in relazione alla quantità e alla qualità del cibo. Il lavoro, obbligatorio per tutte, scandiva i ritmi della quotidianità per non meno di 12 ore. Le mansioni variavano tra cucito, tessitura, ricamo, orticoltura, lavanderia e cucina.

Preme sottolineare che nel secolo scorso nelle prime case penali femminili non era permesso tenere bambini. Se una detenuta dava alla luce un figlio in carcere, si affidava immediatamente il piccolo ad un istituto. La madre non aveva più alcuna possibilità di vederlo, né di avere qualsiasi forma di contatto col figlio. In questo contesto il rapporto della detenuta col proprio bambino veniva interrotto fin dall'inizio, dando per scontata l'inadeguatezza della donna ad assolvere al ruolo di madre. Si trattava soprattutto di punire genitori che non erano buoni genitori, piuttosto che proteggere e aiutare i figli.

In conclusione, la gestione del controllo delle detenute è una gestione tutta femminile, per molto tempo inoltre è stata concessa a personale religioso; in altri contesti sono state donne dell'alta borghesia a promuovere campagne di purezza sociale ed a gestire gli istituti penitenziari. Il controllo e la rieducazione delle detenute vengono così affidati a donne che, da una parte appaiono come investite da una missione sociale col fine di salvare altre donne, dall'altra sono rappresentanti di un modello di realizzazione connotato da un'alta adesione ai valori morali. Lo stesso discorso vale naturalmente anche per le ragazze; i motivi della reclusione nel riformatorio sono legati alla decisione parentale di procedere alla correzione e all'impedimento del vagabondaggio. Si evidenzia in particolar modo l'arretratezza dei riformatori femminili rispetto ai maschili sia per quanto riguarda le strutture, sia per ciò che concerne le metodologie rieducative. Non sono previsti, ad esempio, alcun tipo di istruzione né l'apprendimento di un lavoro, infatti la "rieducazione" consiste esclusivamente nei lavori domestici ed in lavori di cucito. Il motivo di tale diversità viene individuato nella gestione religiosa¹⁵ che, allora e fino a tempi recenti, ha retto le strutture di rieducazione per ragazze. Il fatto che i riformatori femminili fino ai primi del '900 non fossero governativi, lasciava totale autonomia all'ordine religioso. Le strutture di internamento per ragazze non erano per tanto sottoposte alle commissioni speciali di controllo previste per quelle maschili, che erano governative. Faccioli¹⁶ denomina questo tipo di gestione "modello familiare" proprio perché si basa sulla riproduzione in carcere di un ambiente che simula il gruppo familiare, dominato da una disciplina basata sul paternalismo e garantita da figure prevalentemente femminili.

¹⁵ Nel libro di A. Buttafuoco, *Le Mariuccine. Storia di un'istituzione laica*, Franco Angeli editore, Milano, 1985, abbiamo notizia di un'istituzione non religiosa dei primi anni del '900, l'Asilo Mariuccia, che si occupava del recupero di ragazze di strada. Nell'art.3 dello Statuto istitutivo è indicato: "A parità di condizioni saranno accolte a preferenza nell'Istituto le bambine profanate e in generale le minorenni"; nell'art. 4 ultimo comma, invece, abbiamo il chiaro rifiuto di adesione a forme di gestione religiosa "L'Istituto non potrà mai avere in qualsiasi forma o misura carattere confessionale".

¹⁶ Cfr. F. Faccioli, *I soggetti deboli: I giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli editore, Milano, 1990.

Le vicende relative alla storia della detenzione femminile vanno inquadrare nella doppia emarginazione che la donna subisce, sia in quanto detenuta, sia in quanto detenuta donna. Infatti, vi è stata nel tempo una persistente difficoltà culturale ad affrontare la problematica della donna-delinquente-detenuta, in quanto, storicamente, la donna deviante, che cioè contravveniva alle regole che la società (maschile) si era data, non è mai stata considerata, in ragione della sua inferiorità biologica e psichica, come portatrice cosciente di ribellione, ma o una “posseduta” (ad esempio strega) o una malata di mente (ad esempio isterica). Questo perché non si poteva ammettere, culturalmente, che la donna potesse coscientemente desiderare, con autonomia di scelta di uscire dal perimetro delle regole. Infatti, già Cesare Lombroso scriveva nel suo testo del 1893 intitolato *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*: “Se la criminalità femminile è molto meno diffusa di quella maschile, dipende dal fatto che le donne sono più deboli e stupide degli uomini”¹⁷. Infatti, ha ben sottolineato Fadda, magistrato di sorveglianza di Milano: “la donna delinquente, la donna colpevole, è sempre stata anche considerata macchiata dalle stigmate di aver abiurato, commettendo il reato, alla propria natura femminile tradizionalmente dedita alla maternità e alla cura; colpevole dunque, non soltanto di fronte alla legge scritta dagli uomini, ma anche verso quella di natura. La donna delinquente subiva, dunque, una doppia emarginazione sia perché colpevole, sia perché donna degenera e, eventualmente, anche madre degenera. Le donne in carcere dovevano dunque venire corrette nella loro personalità più che punite, tanto che sono state affidate, dall’epoca moderna sino alla istituzione del corpo di polizia penitenziaria nel 1990, passando per le vigilatrici, alla custodia delle suore che impostavano la vita carceraria non tanto sulla punizione, ma sulla “correzione” dell’errore commesso, sui principi della preghiera, dei lavori di pulizia degli spazi comuni, riproducendo così un modello culturale di sottomissione”¹⁸.

Il primo regolamento penitenziario della fase post unitaria (Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori governativi del Regno, 1891) prevede la possibilità di concedere la gestione delle carceri femminili ad “istituti di carità muliebri” e che la custodia delle detenute sia comunque affidata a personale femminile, meglio se appartenente ad un ordine religioso. La figura femminile religiosa diviene, in questo contesto, centrale perché appare lo strumento più adatto al pentimento delle detenute e per far loro acquisire regole di condotta basate

¹⁷ A cento anni dalla morte, la nuova casa editrice milanese Et.al ha ripubblicato una delle opere più tristemente famose di Lombroso *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Ed. Et. Al, Varese, 2009.

¹⁸ Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in www.ristrettiorizzonti.it, sezione commenti, aprile 2010 e in www.personaedanno.it, giugno 2010

sulla docilità, sulla dipendenza e la subalternità. Spesso, inoltre, il rapporto tra queste donne e le suore comporta coinvolgimento affettivo; proprio perché la maggior parte delle detenute proviene da situazioni di abbandono e violenza, la suora diviene una sorta di sostituto materno, qualcuno che, finalmente, oltre a sorvegliare e guidare si prende cura della sopravvivenza fisica delle stesse.

Com'è noto, il Novecento è un secolo ricco di cambiamenti per quanto riguarda la situazione sociale femminile. Le questioni del suffragio e del lavoro femminile cominciarono allora ad interessare le diverse forze politiche presenti nel Paese¹⁹. Focalizzando la nostra attenzione sulla situazione dell'istituzione penitenziaria dobbiamo dire che la condizione carceraria precedentemente descritta (modello di gestione familiare attuato attraverso la vigilanza di suore) rimase pressoché inalterata fino alla riforma del 1975.

Durante gli anni '70 assistiamo ad una serie di importanti avvenimenti nelle carceri italiane: le pessime condizioni di vita negli istituti penitenziari portano allo scoppio di numerose rivolte all'interno delle carceri stesse ed impongono la necessità di profonde modificazioni. Questa situazione non è propria solo dell'Italia, infatti, sebbene il Consiglio d'Europa nel 1973 avesse indicato 94 "regole minime" per il trattamento dei detenuti (rispetto della dignità umana, ripartizione dei detenuti, istruzione, formazione professionale, ecc.), durante il Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione ed il trattamento del crimine tenutosi a Ginevra nel 1975, chiaramente emerse che pressoché nessun Paese poteva onestamente dichiarare di avere ottemperato alle regole indicate²⁰.

Le donne presenti nelle carceri italiane, per i crimini da loro commessi e per il tipo di gestione attuata, durante il secolo precedente erano viste soprattutto sotto il profilo della loro "amoralità" piuttosto che dal punto di vista dell'illegalità. Per tutti i mutamenti indicati poc'anzi, nel corso del Novecento, cambia anche la composizione della popolazione detenuta. Tra le donne aumentano le

¹⁹ Nacquero e si diffusero anche alcuni movimenti femministi che comprendevano la necessità di ottenere il voto ed agivano sulle masse affinché prendessero al più presto coscienza di questo loro diritto. Per raggiungere questo obiettivo dovettero passare ancora parecchi anni e, dopo la stasi del periodo fascista, le esperienze della guerra e della Resistenza, alla quale le donne diedero il loro contributo individuale e collettivo, riproposero la questione dell'emancipazione femminile. Il primo febbraio del 1945 finalmente le donne ottennero il suffragio e poterono votare per il referendum istituzionale dal quale nacque la Repubblica Italiana. Divenute forza politica determinante, in un quadro storico (dall'immediato dopoguerra in poi) caratterizzato da cambiamenti e riprese, mutarono le loro abitudini di vita e fecero sentire la loro voce in più occasioni. Ciò che si è andato consolidando nel corso del Novecento è una nuova concezione del proprio peso sociale e la consapevolezza di poterlo far valere, mirando ad una situazione reale di pari opportunità sociali tra uomo e donna. Su questo cfr. F.Chabod, *L' Italia contemporanea (1918-1948)*, Einaudi, Torino, 1961; P.Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi. Società e politica. 1943-1988*, Einaudi, Torino, 1989; M.Vianello, E. Caramazza, *Donne e metamorfosi della politica. Verso una società post-maschilista*, Editori Riuniti, Roma, 1998.

²⁰ Su questo vedi F.Mantovani, *Il problema della criminalità*, ed. CEDAM, Padova, 1984.

giovani ed in generale il quadro della trasgressione appare più complesso. Aumentano infatti i reati contro il patrimonio, quelli contro lo Stato, l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico, mentre diminuiscono quelli contro la famiglia e contro la morale.

Nel contesto descritto emerge la necessità di un processo di modernizzazione all'interno dell'istituzione penitenziaria ed il momento centrale di tale processo di mutamento risiede nella nota riforma penitenziaria del 1975²¹. La pena diventa un'occasione per individuare i bisogni del soggetto ed attuare attività di sostegno in grado di agevolare il suo reinserimento sociale. Questo indirizzo legislativo è pertanto simile ai tipi di intervento già escogitati nei confronti di donne e minori. Il carcere femminile che si era affermato alla fine dell'800 era proprio un'istituzione finalizzata ad educare e recuperare donne "traviate" provenienti solitamente dalle classi più disagiate. L'applicazione della riforma, pur mantenendo il carattere già prevalentemente "assistenziale" delle modalità di controllo, comporta dei cambiamenti anche all'interno del carcere femminile. Le suore vengono sempre più spesso sostituite dalle vigilatrici dipendenti dello Stato cui viene affidata la funzione di sorvegliare e custodire; il trattamento e la rieducazione vengono affidati ad educatori, assistenti sociali, psicologi ed altri esperti in scienze psico-sociali che, comunque, sono spesso donne. Mentre le suore vivono il lavoro in carcere come una missione e un'opera di carità, le operatrici hanno una professionalità specifica e – ha sottolineato Faccioli - il modello di realizzazione femminile che propongono alle detenute è emancipatorio, basato sull'affermazione attraverso il lavoro²².

Con la legge n.663 del 1986 (cosiddetta legge Gozzini) le carceri speciali vengono abolite e per i detenuti che presentino una pericolosità penitenziaria (concetto diverso da quello di pericolosità sociale) è previsto il regime di sorveglianza particolare attuato tramite severe norme di sicurezza. La medesima legge riprende e approfondisce le linee guida della riforma del 1975 cercando di attuare la politica di riduttivismo carcerario tramite l'allargamento delle opportunità di uscita temporanea dal carcere (lavoro all'esterno, permessi premio, semilibertà) e l'allargamento delle opportunità di esenzione, in tutto o in parte, dell'esecuzione penitenziaria stessa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, liberazione anticipata e liberazione condizionale)²³. La "Gozzini", quindi, introduce una maggiore apertura del carcere all'esterno che dovrebbe coinvolgere nel

²¹ La legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* recepisce ed esprime l'ideologia del trattamento ed i principi di riduttivismo carcerario grazie anche all'introduzione di nuovi strumenti sanzionatori penali extramurari.

²² Cfr. F.Faccioli, *I soggetti deboli: I giovani e le donne nel sistema penale*, cit..

²³ Su questo vedi G.Ponti, *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 1990.

processo di trasformazione della pena soggetti sociali esterni al carcere; questa scelta legislativa è rimasta alla base dei provvedimenti emanati negli anni successivi fino al D.P.R. del 30 giugno 2000, n.230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" che all'art. 47 sull'organizzazione del lavoro riconosce un ruolo di rilievo alle cooperative sociali.

Nel frattempo, la comunità carceraria femminile viene nuovamente modificata dalla presenza sempre più numerosa di donne detenute per reati connessi alla droga e di straniere. Sono prevalentemente donne giovani, di diversa composizione sociale e di diverso livello culturale, anche se le classi più disagiate rimangono maggiormente rappresentate. Il loro rapporto con la trasgressione appare complesso, diversificato e, chiaramente, questa diversa composizione sociale ha avuto dei riflessi sulle modalità di articolazione del controllo e della risocializzazione. In tal senso, appare utile un'analisi più approfondita della realtà penitenziaria femminile degli ultimi anni per constatare quali strumenti normativi e operativi siano stati posti in essere per affrontare questi cambiamenti nella composizione sociale delle detenute e per scoprire quale impatto abbiano avuto le riforme legislative sulla popolazione in questione.

3. Problematiche della detenzione femminile

Si è già fatto cenno alla necessità che la detenzione femminile deve essere studiata, affrontata e gestita in maniera differente da quella maschile perché presenta gravi e specifiche problematiche che si aggiungono ai già innumerevoli disagi e sofferenze che il carcere comporta. La struttura organizzativa del carcere con le sue regole comportamentali, sono il prodotto di un'elaborazione culturale tipicamente maschile: oggi il carcere per com'è strutturato "*rappresenta un'istituzione totale maschile, come ad esempio la caserma, con regole rigide e predeterminate tese a contenere aggressività e violenza, in cui vi è scarso spazio per l'ambito emozionale che fa tipicamente parte dell'esperienza comunicazionale di ogni donna*"²⁴. Come molti operatori penitenziari osservano, la condizione detentiva è, per la donna, carica di una sofferenza diversa da quella dell'uomo; ciò è dovuto al differente percorso di socializzazione, al diverso ruolo sociale e al maggior peso

²⁴ Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit.

dell'investimento emotivo e della responsabilità affettiva nei confronti dei familiari, in particolare dei figli.

A fronte di una cronica scarsità di attenzioni istituzionali, almeno a livello speculativo negli ultimi anni in Italia e all'estero si è assistito ad un incremento di interesse. Nella conferenza *Women in the Criminal Justice System: International examples & national responses*, tenutasi a Vienna durante il decimo congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine ed il Trattamento dei Criminali (10-17 aprile 2000) ed organizzata dall'Istituto Europeo per la Prevenzione ed il Controllo del Crimine in associazione con le Nazioni Unite (HEUNI)²⁵, sono state presentate numerose relazioni riguardanti i diversi aspetti del possibile coinvolgimento delle donne nel sistema di giustizia penale, sia come autrici di reato e detenute, sia come vittime, sia, infine, come lavoratrici e professioniste nel settore della giustizia penale²⁶.

Anche il Parlamento europeo è recentemente intervenuto in materia di detenzione femminile, mediante l'approvazione della risoluzione 13 marzo 2008 "*sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare*" con la quale, tra l'altro, si invitano gli Stati membri a "*integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria*", a "*tenere maggiormente presenti le specificità femminili*", nonché a "*creare condizioni di vita adatte alle esigenze*" dei figli che vivono con il genitore detenuto²⁷.

²⁵ In cooperazione con l'Istituto Australiano di Criminologia (AIC), l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI), il Centro Internazionale per la Riforma del Diritto Penale ed il Sistema di Giustizia (ICCLR&CJP), l'Istituto Nazionale di Giustizia (NIJ) e l'Istituto Latino Americano delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine ed il Trattamento del Criminali (ILANUD).

²⁶ Un'altra importante conferenza *Women in Corrections: Staff and Clients* è stata organizzata dall'Istituto Australiano di Criminologia e si è svolta ad Adelaide nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2000; anche in questa vi sono stati molteplici interventi riguardanti i problemi della detenzione femminile, dai sistemi custodiali ai percorsi riabilitativi. Risale invece al 1993 la presentazione di uno studio comparato sulle carceri femminili in America del Nord, Gran Bretagna ed Europa del Nord effettuata durante un Congresso internazionale di criminologia (Budapest, 24 – 29 agosto 1993).

²⁷ Cfr. *Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare* in <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0102+0+DOC+XML+V0//IT>.

Sempre a livello europeo, occorre segnalare gli artt. 64 e 65 delle Regole Penitenziarie Europee "... *la detenzione, comportando la privazione della libertà, è punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi di detenzione non devono, quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o dalle esigenze della disciplina*" e "... *ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da: ..mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della famiglia e con la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie*". Cfr. Le Regole penitenziarie europee, adottate con Raccomandazione Rec (2006) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 11 gennaio 2006.

Il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 sulla salute delle donne in carcere raccomanda che *“the human rights of women and of their children must always be dominant; principles of equivalence and of appropriateness of facility and health care must be recognized. The needs of any child involved must be dominant”*²⁸.

Inoltre, la relazione *Women in Prison and the Children of Imprisoned Mothers* redatta dal Quaker Council for European Affairs e Quaker United Nations Office del 2007, attesta che *“women and man are different. Equal treatment of men and women does not result in equal outcomes”* e che le prigioni continuano ad essere gestite con norme pensate e adatte alla maggioranza dei suoi ospiti, ossia gli uomini.

Si tratta di un'acquisizione culturale piuttosto recente che ha portato l'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Detenuti e Trattamento, ad elaborare strategie di intervento (PEA 25/2005 Detenzione al femminile) differenziate per gli istituti femminili e per le sezioni femminili all'interno degli istituti maschili, ad esempio prevedendo l'approvazione di regolamenti specifici ex art 16 Ordinamento Penitenziario, che tengano conto della peculiarità della detenzione delle donne. Infatti, una recente circolare del DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) del 17 settembre 2008, considerando la diffusione di *“linguaggi e codici valoriali riferibili essenzialmente agli uomini, basati su meccanismi di dominio e su modalità relazionali fondate sul potere e sulla forza”* e la necessità di *“un lavoro di sensibilizzazione finalizzato all'attivazione e alla costruzione di un impianto concettuale, metodologico e di intervento politico e sociale che riconosca e valorizzi la differenza di genere, così dando piena attuazione alle norme, nazionali ed internazionali, che tutelano i diritti delle persone ristrette”*, ha emanato un regolamento-tipo per *“cogliere e tutelare il valore della “differenza di genere”, declinando il senso dell'esecuzione della pena secondo codici, linguaggi e significati congruenti con la specificità dell'identità femminile, in maniera da evitare l'innescarsi di ulteriori meccanismi di marginalizzazione a discapito delle donne detenute”*²⁹. In tal senso, le disposizioni contenute nel regolamento-tipo rappresentano un *“contributo alla modificazione dei modi e dei tempi della vita detentiva, in modo da avvicinarli ai bisogni della popolazione femminile, con particolare attenzione alla dimensione affettiva (artt. 19 e 20), alle specifiche necessità sanitarie (art. 16, 23 e 25), al diverso rapporto con le esigenze della propria*

²⁸ Cfr. UNODOC (United Nations Office on Drugs and Crime) - WHO (World Health Organization) Regional Office for Europe, *Women's health in prison. Correcting gender inequity in prison health*, 2009.

²⁹ Cfr. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, Ufficio IV - “Osservazione e Trattamento Intramurale”, Circolare n. GDAP-0308268-2008, del 17.09.2008, Oggetto: *Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili*.

fisicità (art. 9, 10, 16 e 24) e alla necessità di offrire pari opportunità di reinserimento sociale (art. 30 e 33). Con riferimento a quest'ultimo punto si sono accresciuti i momenti di compresenza con i detenuti maschi, in particolare in tutte quelle attività (scuola e formazione in genere, iniziative culturali, ricreative e sportive, partecipazioni alle commissioni di rappresentanza previste dall'Ordinamento penitenziario, ecc.) nelle quali si sostanzia principalmente l'azione rieducativa, ciò anche in ottemperanza a quanto disposto dalla Regola 18.9 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri dell'11 gennaio 2006 sulle Regole penitenziarie europee³⁰.

Si tratta, senz'altro, di un documento importante che se seguito da una puntuale applicazione può contribuire concretamente a dare risposte alle problematiche tipiche della detenzione femminile. Infatti, il distacco dagli affetti, ed il conseguente senso di colpa, la somatizzazione del disagio emotivo e l'impossibilità di vivere pienamente la propria femminilità all'interno di un contesto creato – come già sottolineato – secondo codici e modelli maschili, possono tuttavia determinare positivi atteggiamenti di resistenza alla spersonalizzazione, quali: la cura attenta del corpo e degli oggetti personali (modalità di riaffermazione dell'identità femminile), l'arredamento e la pulizia della cella (tentativo di ricostruire uno spazio che consenta il recupero del ruolo materno/familiare di cura); l'adozione di modalità relazionali e comunicative basate sulle manifestazioni di affetto e di contatto fisico (espressione di un linguaggio emotivo e comportamentale non basato sulla contrapposizione dei ruoli ma sulla creazione di legami contraddistinti da complicità e condivisione).

Negli ultimi anni, la media della permanenza in carcere delle donne sta diventando sempre più bassa, in quanto coinvolte anche loro in quel fenomeno di "porta girevole"³¹ che è diventato il carcere. Moltissime detenute sono straniere³². Esse vivono il "il trauma della separazione dal

³⁰ *ibidem*

³¹ Si tratta di percorsi esistenziali consolidati che il carcere non riesce ad interrompere, ma piuttosto si consolidano attraverso l'insieme di pratiche relazionali efficacemente descritte attraverso la metafora del processo di prigionizzazione ben descritto in D.Clemmer, *La comunità carceraria*, in E.Santorò (a cura di), *Carcere e società liberale*, Giappichelli Editore, Torino, 1997. In questo senso, per tali soggetti appare evidente come il carcere acquisisca la forma di una struttura a "porte girevoli" che in breve tempo tornerà ad ospitare nuovamente persone coinvolte in una pluralità di esperienze devianti. Cfr. P.Robert, *L'uguaglianza degli imputati di fronte alla giustizia penale*, in A.Cottino, C.Sarzotti (a cura di), *Diritto, uguaglianza e giustizia penale*, L'Harmattan Italia, Torino, 1995.

³² Le donne detenute straniere presenti in carcere al 31.1.2010 sono 1225 di cui 653 in custodia cautelare. Le donne presenti negli istituti di pena italiani al 1.1.2010 sono 2.832 su un totale di 65737 e dunque rappresentano il 4,25 della popolazione detenuta maschile, secondo i dati del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Tutti i dati riferiti, anche di seguito, sono stati acquisiti dall'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informatico- Sezione Statistica.

*contesto familiare e sociale di riferimento e dunque spesso in condizione di sofferenza psichica, anche senza fissa dimora, senza riferimenti esterni significativi, che poco conoscono la lingua italiana, portatrici di una cultura di nomadismo o tossicodipendenti e comunque con un livello di bassa scolarizzazione*³³. Seppur gli enti locali solitamente attivano attività di formazione e di inserimento di detenuti, le donne spesso restano escluse dalle possibilità di lavorare all'esterno del carcere ex art. 21 Ordinamento Penitenziario. Esiste di fatto, secondo quanto rilevano diversi operatori penitenziari, *“una sorta di scala gerarchica interna, tra detenuti e detenute per l'accesso alle opportunità interne ed esterne più favorevoli*³⁴. Inoltre, è opportuno aggiungere il numero molto altro, quasi pari quello delle detenute definitive di quelle che si trovano in custodia cautelare³⁵, anche madri³⁶. L'ampio utilizzo della custodia cautelare per le detenute è in parte spiegabile osservando la tipologia dei reati femminili, *“trattandosi soprattutto di reati contro il patrimonio e legati alla violazione della legge sugli stupefacenti in cui la custodia cautelare, più che sanzionare la gravità del reato, vorrebbe svolgere una funzione dissuasiva per evitare il rischio di perdurante recidiva, che in effetti sussiste soprattutto a causa della condizione di marginalità che le donne soffrono, spesso deficitarie di riferimenti esterni, abitazione ad esempio, che possano consentire la concessione degli arresti domiciliari. In questi casi, infatti la custodia cautelare svolge essenzialmente una funzione preventiva e di difesa sociale*³⁷.

4. Maternità ed esecuzione penale

Evidentemente, un aspetto specifico della detenzione femminile è quello della problematica delle detenute-madri con figli in carcere. Scontare una pena carceraria causa inevitabilmente uno strappo nei rapporti familiari ed affettivi che devono continuare ad essere coltivati attraverso la lontananza e sottostanno ai ritmi istituzionali (colloqui, telefonate, ecc.); esiste tuttavia una condizione nella quale il rapporto con un soggetto estraneo alla condannata non può essere fisiologicamente

³³ Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit. Occorre, inoltre, considerare – aggiunge la Fadda – *“la commistione tra criminalità e vittimizzazione, che spesso hanno alle spalle le medesime condizioni sociali e economiche, nel senso che molte donne che hanno commesso reati, sono state a loro volte vittime di abusi o sfruttamento”*.

³⁴ Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit.

³⁵ Le donne in custodia cautelare presenti in carcere al 31.1.2010 sono 1.333, quelle definitive sono 1.491.

³⁶ Malgrado il divieto, previsto dall'art. 275 codice procedura penale, di custodia cautelare in carcere per donne incinte o che abbiano figli di età inferiore ai tre anni, seppur facendo prevedendo speciali esigenze di sicurezza.

³⁷ Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit.

interrotto dall'incarcerazione e deve essere mantenuto, anche per rispetto di principi costituzionalmente e universalmente garantiti che "scavalcano" la titolarità punitiva dello Stato: questa condizione è quella di madre. Trattandosi di diritti fondamentali relativi alla genitorialità e all'affettività, il nostro ordinamento sulla condizione della madre contempla un ampio numero di norme, frutto spesso di orientamenti culturali diversi, nonché originate in periodi diversi³⁸. Com'è noto, la nostra Costituzione assegna un grosso rilievo all'affettività tra genitori e figli, nonché alla famiglia, considerata nucleo fondante della società stessa (artt. 29, 30, 31)³⁹, stabilendo che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27)⁴⁰. La legge di riforma dell'ordinamento penitenziario nel 1975 prevede la opportunità di svolgere un trattamento individualizzato finalizzato al reinserimento sociale, che tenga conto anche dei rapporti tra il detenuto e l'ambiente esterno, in particolare con la famiglia, indicata come una risorsa (vedi gli artt. 1, 15, 28 Ordinanza Penitenziario). In questo contesto è stato emanato l'art. 11 comma 9 Ordinanza Penitenziario che stabilisce la possibilità per le detenute, madri di figli di età inferiore a tre anni, di tenerli con sé in Istituto. Peraltro, l'art. 11 dell'Ordinanza Penitenziario è l'unica norma che specificamente prende in considerazione la detenzione femminile, quasi che le donne vengano considerate soltanto quando sono aderenti al ruolo biologico di madre. Tale norma, nell'ottica del legislatore del tempo, rappresentava senz'altro un principio di favore, di riconoscimento del valore della maternità, anche per le reclusi e dell'importanza del mantenimento

³⁸ Ha giustamente ricordato la Fadda che diverse norme del codice penale vigente, risalenti al 1930, sono il portato di quella cultura già sopra ricordata per cui la personalità sia dell'uomo che della donna delinquente viene ridotta alla commissione del reato e il genitore che ha commesso reati non è degno di trasmettere alcunché di positivo e valido al proprio figlio, da cui pertanto va inderogabilmente allontanato. Sono le norme, applicabili automaticamente, qualunque sia la tipologia del reato commesso, che prevedono la sospensione della potestà genitoriale per condanne superiori a cinque anni e la decadenza dalla stessa per le condanne all'ergastolo". Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit.

³⁹ Art. 29 Cost.: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30 Cost.: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31 Cost.: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

⁴⁰ Art. 27 Cost.: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".

di uno stretto rapporto madre-bambino durante i primi anni di vita; in sostanza, secondo la legge, trattasi dell'unico rapporto affettivo che non può essere interrotto dalla incarcerazione.

Nella particolare situazione delle detenute madri il binomio protezione maternità/protezione infanzia appare quasi inconciliabile; da un lato tutelare il ruolo di madre significa consentire alle condannate di accudire i propri figli nei primi anni dell'infanzia, ma anche consentire di imparare ad essere madri e conoscere i propri figli instaurando con loro quel legame profondo tanto importante nei primi anni di vita. Parallelamente, proteggere l'infanzia vuol dire far crescere i bambini in ambienti adatti al loro sviluppo psicofisico⁴¹, ci si domanda, perciò, come un carcere possa consentire questo corretto sviluppo e cosa significhi consentire il crearsi di un legame molto stretto nei primi tre anni di vita per poi infliggere il dolore di una separazione traumatica⁴².

Difatti, *“se il rapporto affettivo e simbiotico con la madre (che dovrebbe rappresentare un fattore di crescita armoniosa del bambino), si estrinseca in un luogo chiuso seppur rumoroso, delimitato negli spazi da chiavistelli e sbarre, con aria e luce limitate, diventa il suo contrario e cioè una oppressione reciproca. Ciò in quanto alla donna rammenta costantemente la propria inadeguatezza di madre con i conseguenti sensi di colpa e al figlio perché lo colloca in un contesto connotato*

⁴¹ Ha recentemente sottolineato Maria Laura Fadda: *“Il rapporto non è infatti solo duale, madre-figlio, ma si compone necessariamente di un terzo elemento altrettanto importante, l'ambiente. La relazione deve così essere prospettata in questi termini: madre-figlio-ambiente. Eliminare quest'ultimo importante riferimento (l'ambiente) significa falsare, quantomeno in parte, la relazione tra gli altri due”*. Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit.. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando la sperimentazione di un tipo di istituto a custodia attenuata per madri (I.C.A.M.) il cui modello organizzativo è analogo a quello della custodia attenuata per tossicodipendenti (D.P.R. 309/90 art. 95) anche se non ne possiede l'aspetto terapeutico. Tale modello adotta uno strumento operativo di tipo comunitario da realizzare in sedi esterne agli istituti penitenziari, dotate di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini. Il primo I.C.A.M. è stato inaugurato a Milano nel dicembre 2006 ed è frutto di un accordo tra Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano. All'istituto, che dipende dalla Direzione della casa circondariale di S. Vittore, è stato destinato uno stabile di 420 metri quadri di proprietà della Provincia di Milano. La struttura ripropone la pianta di un'appartamento interamente disposto su un piano, sul quale si aprono portineria, sala colloqui, sala polivalente/biblioteca attrezzata con tv e computer, lavanderia, giocoteca, sei camere da letto, guardaroba, sala, cucina, giardino, infermeria. L'ambiente è accogliente e arredato in maniera confortevole. Lo spazio dedicato alle attività ludiche con i bambini è stato organizzato seguendo i suggerimenti del modello degli asili nido del Comune di Milano. Tramite gli ICAM l'amministrazione intende consentire ai bambini figli di detenute di trascorrere i loro primissimi anni in un ambiente familiare che non ricordi il carcere, riducendo così il rischio d'insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale. L'istituto prevede un percorso personalizzato per ogni detenuta offrendo opportunità scolastiche, di mediazione linguistica e culturale. Su questo vedi M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit.

⁴² Su questo vedi G.Biondi, *Lo sviluppo del bambino in carcere*, Franco Angeli, Milano, 1995. Nel mondo occidentale l'attenzione per l'infanzia è andata sempre più crescendo: accanto all'idea che i giovani dovessero essere controllati, disciplinati e indirizzati, si è venuta affermando anche l'idea che essi debbano essere socializzati e protetti e che si debbano riconoscere e soddisfare le loro esigenze psicologiche e affettive. Le idee di Rousseau, di Freud e, in seguito, di Maria Montessori, di Piaget e di Winnicott hanno progressivamente contribuito a delineare una “nuova” immagine del bambino e a rafforzare il convincimento, in un numero sempre più alto di persone e nelle istituzioni, che infanzia e fanciullezza debbano essere salvaguardate.

dall'assenza di autorevolezza della figura genitoriale e gli consegna un futuro già scritto di probabile emarginazione"⁴³. Sono facilmente immaginabili per i bambini quali possano essere i danni, anche permanenti se sviluppatasi in età neonatale, l'essere sottratti all'ambiente familiare. La presenza dei bambini in carcere continua, dunque, a rappresentare un serio problema, una situazione contraria ai principi di tutela dei diritti umani⁴⁴. Molti operatori del settore sostengono che non è più tollerabile che minori incolpevoli paghino per reati mai commessi. O che adulti colpevoli scontino, oltre alla carcerazione, l'impossibilità di essere pienamente genitori?⁴⁵ Vedremo di seguito quali soluzioni legislative sono state elaborate per favorire l'uscita dal carcere dei minori insieme alle loro madri⁴⁶.

Certamente, nel quadro delle riforme all'ordinamento penitenziario, un ruolo fondamentale spetta alla legge Finocchiaro⁴⁷, n. 40 del 2001 che aggiunge un altro tassello al processo di decarcerizzazione riguardante determinate categorie di persone, le cui condizioni personali risultano obiettivamente incompatibili con la sottoposizione al regime detentivo in carcere⁴⁸. Il fine evidente è assicurare alle detenute madri - a cui vengono in determinati casi equiparati i padri - una più adeguata tutela del rapporto con la prole ed impedire, nel preminente interesse del minore, le conseguenze negative che la vita in carcere inevitabilmente porta con sé⁴⁹. Si tratta di un provvedimento ispirato soprattutto dalla consapevolezza che l'attuale contesto normativo appare del tutto inadeguato e che, più in generale, la maternità e l'infanzia non appaiono come beni che

⁴³ Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit.

⁴⁴ Del resto, anche la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 stabilisce all'art. 9 che il bambino i cui genitori, o uno dei due, si trovano in stato di detenzione, deve poter mantenere con loro dei contatti appropriati.

⁴⁵ Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit.

⁴⁶ Alla data del 1.1.2010 sono 75 i bambini da zero a tre anni presenti in carcere. Cfr. M.L.Fadda, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit.

⁴⁷ È stata approvata - dopo un iter durato quasi 4 anni (il disegno di legge era stato presentato per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 1997 dall'allora Ministro per le pari opportunità, Anna Finocchiaro), in una data decisamente significativa, l'8 marzo 2001. Il testo riprende la legge Simeone - Saraceni che già aveva portato significative modifiche in questo ambito.

⁴⁸ Precedentemente, la materia era regolata dalla legge n° 354 del 1975 che consentiva alle madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni e prevedeva l'inserimento negli istituti penitenziari di specialisti (ostetriche, ginecologi e pediatri) allo scopo di tutelare la salute psico-fisica dei bambini e delle loro madri; seguì la legge Gozzini, n° 663 del 1986 che consentiva alle donne incinte o madri di minori di tre anni di scontare la condanna (a condizione che il reato prevedesse una pena inferiore ai due anni di reclusione) presso la propria abitazione o in altro luogo, privato o pubblico, di cura e di assistenza. Infine, intervenne la legge Simeone-Saraceni, n°165 del 1998, modificò ulteriormente la normativa, elevando da due a quattro anni il limite della pena da scontare, anche se parte residua di maggior pena, e da cinque a dieci anni l'età del figlio/a, purché convivente con la condannata

⁴⁹ *"La rottura della relazione madre-figlio - si leggeva nella relazione al disegno di legge - è sempre drammatica e si rivela particolarmente dannosa nei casi di pene lunghe, quando l'eventuale ripristino di un rapporto significativo è necessariamente rimandato a un momento assai lontano nel tempo".*

possono essere adeguatamente tutelati tra le mura di un carcere. Con questa nuova legge si intende quindi evitare che a "detenute-madri" si aggiungano "detenuti-bambini": l'ingresso in carcere dell'infante, volto a non interrompere la forte ed insostituibile relazione con la madre, non solo non è apparso risolutivo del problema, poiché comunque non fa che differire il distacco dalla madre, rendendolo semmai ancor più traumatico, ma è addirittura dannoso per lo sviluppo psicofisico del bambino, il quale viene a trovarsi collocato in un ambiente punitivo, povero di stimoli e connotato dalla privazione di autorevolezza della figura genitoriale. Inoltre, la legge n. 40 del 2001 si pone nel solco di un orientamento socio-culturale che negli ultimi decenni ha sottolineato il valore della maternità, non più come ruolo sociale predeterminato e codificato da una cultura patriarcale, ma come scelta libera e consapevole. Nello stesso tempo, si è andato affermando una condizione del lavoro di cura non come semplice accudimento materiale, ma come ambito della formazione culturale, sociale ed etica del minore. Dunque, la relazione affettiva e di cura connessa con la maternità assume oggi una valenza culturale che la rende idonea ad essere presa in considerazione come elemento del trattamento. Implicando un'assunzione di responsabilità e lo svolgimento di compiti di trasmissione e formazione, il rapporto materno e di cura rappresenta infatti una forte potenzialità nel processo di risocializzazione.

Per raggiungere questi scopi, la nuova legge, da un lato estende l'ambito applicativo di istituti esistenti, come il *rinvio dell'esecuzione della pena*, e dall'altro introduce una nuova misura alternativa, la *detenzione domiciliare speciale*, e una nuova modalità di trattamento, *l'assistenza all'esterno dei figli minori*. In presenza delle condizioni previste dalla legge per l'applicazione delle singole fattispecie, la permanenza in istituto deve considerarsi eccezionale e deve essere giustificata da un giudizio concernente la pericolosità della persona condannata, in base a dei parametri specifici previsti dalle singole norme.

Com'è noto, misure detentive possono essere disposte dal giudice anche prima dell'emanazione di un provvedimento di condanna detentiva e, tali misure, vengono definite "cautelari"⁵⁰. All'interno delle disposizioni in materia di misure cautelari il legislatore, all'art. 275 comma quarto del codice di procedura penale, ha stabilito: "*Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o*

⁵⁰ La possibilità di emanare misure cautelari soggiace a ben definite esigenze (proprio per evitare abusi in una materia che consente una deroga all'invulnerabilità della libertà personale) che, parallelamente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, si riconducono a tre ordini di fattori: pericolo d'inquinamento delle prove, pericolo di fuga e pericolosità sociale dell'imputato.

madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi (...)". Il legislatore, quindi, si dimostra restio all'applicazione della misura cautelare verso la donna incinta o con figli molto piccoli, poiché le esigenze cautelari devono essere di "eccezionale rilevanza" e la tutela della condizione materna ha il sopravvento.

Per coloro che devono scontare una pena detentiva in seguito a condanna il legislatore ha previsto due possibilità di *rinvio dell'esecuzione*: obbligatorio e facoltativo. Tale disciplina viene regolamentata dagli artt. 146 e 147 del codice penale, i quali sono stati entrambi modificati dalla legge del 2001. L'art. 146⁵¹ tratta del rinvio obbligatorio della pena che viene concesso alle donne incinte o madri di bambini di età inferiore ad un anno mentre, prima della legge n. 40/2001, venivano prese in considerazione solo coloro che avevano partorito da meno di sei mesi. L'art. 147⁵², invece, espone la casistica di coloro a cui può essere concesso il rinvio in maniera facoltativa ossia a discrezione dell'autorità giudicante, una volta che abbia esaminato gli atti. Questa norma ha subito maggiori modifiche. Infatti, prima della legge 40/2001, il rinvio facoltativo poteva essere concesso alle donne che avevano partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno (un lasso di tempo molto breve) e doveva inoltre sussistere l'impossibilità di affidare il figlio a persona diversa dalla madre; l'attuale normativa ha invece stabilito che la pena può essere differita se la condannata

⁵¹ Art. 146 c.p. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena: "*L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:*

- 1) *se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;*
- 2) *se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;*
- 3) *se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (...) ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione(...).*

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi".

⁵² Art. 147 c.p. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena: "*L'esecuzione di una pena può essere differita:*

- 1) *se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;*
- 2) *se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;*
- 3) *se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.*

(...) Nel caso indicato dal numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. (...)".

è madre di figli di età inferiore ai tre anni. Entrambi questi articoli tengono in considerazione l'importanza del rapporto madre-figlio, tanto da essere applicabili indipendentemente dall'entità della pena da scontare (che non viene nemmeno nominata), tuttavia possono essere considerati un mero "palliativo" alla frattura affettiva che dovrà necessariamente crearsi poiché, al termine del differimento, la pena dovrà essere scontata. Parallelamente, durante il periodo di sospensione, non s'innescia il meccanismo della detrazione di 45 giorni ogni semestre di pena scontata (avendo "*dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione*" art. 54 Ordinamento Penitenziario) che da luogo alla liberazione anticipata. A questo punto, per evitare la rottura del rapporto col figlio, la condannata dovrebbe cercare di passare direttamente dal differimento della pena ad una misura alternativa come l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà o la detenzione domiciliare; naturalmente questo è molto difficile.

Prima della legge 40/2001 non esisteva una misura alternativa alla detenzione studiata appositamente per tutelare il rapporto tra madre e figli e, l'unica misura introdotta dalla legge 663/1986 (legge Gozzini) che prendeva in considerazione la condizione materna era la detenzione domiciliare (art.47-ter Ordinamento Penitenziario⁵³). La possibilità di espiare la pena in casa propria o in altro luogo d'accoglienza risponde ad esigenze di carattere umanitario, poiché tiene in considerazione motivi di salute e connessi alla situazione personale dei condannati⁵⁴. Possono

⁵³ Art. 47-ter Detenzione domiciliare: "*La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente pena residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiae nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:*

- a) *donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;*
- b) *padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;*
- c) *persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;*
- d) *persona di età superiore ad anni sessanta, se inabile anche parzialmente;*
- e) *persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. (...).*

⁵⁴ In merito alla detenzione domiciliare, non è superfluo sottolineare che essa rappresenta una modalità meno afflittiva di esecuzione della pena, come affermato dalla Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 165 del 1996. L'istituto - come la stessa Corte ha ritenuto nella sentenza n. 422 del 1999, successiva all'ampia riforma realizzata con la legge n. 165 del 1998 - ha assunto quindi aspetti più vicini e congrui alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento sociale della pena, non essendo più limitato alla protezione dei "soggetti deboli" prima previsti come destinatari esclusivi della misura, ed essendo applicabile in tutti i casi di condanna a pena non superiore a due anni (anche se residuo di maggior pena), purché idoneo ad evitare il pericolo di recidiva. Conseguentemente la Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha ritenuto che la stessa detenzione domiciliare concessa "d'ufficio" al condannato che ne abbia titolo non soltanto non è in contrasto, ma piuttosto realizza lo scopo rieducativo di cui all'art. 27 Cost. Nello stesso senso, la successiva ordinanza n. 532 del 2002 ha nuovamente affermato che la detenzione domiciliare è una "*misura alternativa che presuppone l'esecuzione della pena*" e che essa assume connotazioni del tutto peculiari, "*avuto riguardo ai profili polifunzionali che la caratterizzano*". In particolare, come affermato nella sentenza n. 422 del 1999, la detenzione domiciliare risulta "*volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei*

accedere a questa misura le donne incinta o madri con figli di età inferiore ai dieci anni con loro conviventi, purché debbano scontare un periodo di reclusione non superiore ai quattro anni anche come pena residua di pena maggiore. Con l'art. 47-quinquies, la legge 40/2001 ha introdotto nell'ordinamento penitenziario una nuova misura alternativa alla detenzione definitiva detenzione domiciliare speciale⁵⁵. Tale misura può essere disposta qualunque sia l'entità della condannata, ma si richiede che la persona abbia già espiato almeno un terzo della pena, o almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Sono previste due ulteriori condizioni. La prima è che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti; la seconda è che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con il figlio/a. Ai fini della prognosi vanno valutate le eventuali

rapporti familiari ed intersoggettivi", rapporti che appaiono tanto più meritevoli di tutela quando riguardino le relazioni tra i genitori e la prole.

⁵⁵ Art. 47-quinquies. Detenzione domiciliare speciale: "1. *Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.*

2. *Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.*

3. *Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.*

4. *All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.*

5. *Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.*

6. *La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge e alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.*

7. *La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.*

8. *Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:*

a) *disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;*

b) *disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua".*

L'art. 284 c.p.p. tratta delle disposizioni in materia di arresti domiciliari; i commi cui fa riferimento il 47-quinquies riguardano la facoltà del giudice di imporre limiti e divieti di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano o assistono con la persona sottoposta ad arresti domiciliari e la possibilità, da parte della polizia giudiziaria, di controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni ordinate dal giudice.

In merito al punto 8.b, i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5 sono aver scontato metà della pena (o "2/3 per alcuni tipi di reato) ovvero aver espiato almeno venti anni di pena se condannate all'ergastolo.

esperienze positive compiute in occasione della fruizione dei permessi. Il regime è identico a quello della detenzione e, dunque, la pena può essere scontata nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, allo scopo di provvedere alla cura e all'assistenza dei figlio/a. Il tribunale di sorveglianza fissa le modalità di attuazione della misura, e può imporre restrizioni ai contatti e alle comunicazioni con persone diverse da quelle che coabitano o assistono la condannata. E' da sottolineare il fatto che il Tribunale deve sempre precisare il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del domicilio. Infatti, essendo la misura specificamente finalizzata all'assistenza e alla cura dei figli/e necessariamente richiede lo svolgimento di attività all'esterno, funzionali, ad esempio, all'accompagnamento a scuola o al tempo libero dei minori.

La detenzione domiciliare speciale non può essere concessa a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata. I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis Ordinamento Penitenziario, comma 1, periodo 1). I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis Ordinamento Penitenziario, comma 1, periodo 3). Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale per 3 anni (art. 58 *quater*, commi 1 e 2, Ordinamento Penitenziario). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 *quater*, commi 5 e 7, Ordinamento Penitenziario).

Come per la detenzione domiciliare, la revoca può essere disposta quando il comportamento della persona sia contrario alla legge o alle prescrizioni⁵⁶ e, inoltre, appaia incompatibile con la

⁵⁶ L'art. 47-sexies, introdotto dall'art. 4 della legge 40/2001, disciplina le sanzioni nei casi di allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo. Se l'assenza si protrae per non più di dodici ore, non si verificano conseguenze automatiche e la condannata può essere proposta per la revoca della misura in base a una valutazione discrezionale dei

prosecuzione della misura. La violazione delle norme di legge o delle prescrizioni è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della revoca; occorre ulteriormente valutare se il comportamento pregiudichi il raggiungimento delle finalità del beneficio, consistenti nell'assistenza e nella cura del/della minore. Dunque la revoca potrà essere pronunciata, ad esempio, quando la violazione consista o si accompagni all'abbandono del figlio/a, o a comportamenti gravemente pregiudizievoli nei suoi confronti. L'8°c. dell'art. 47-quinquies detta una disciplina di carattere eccezionale, volta ad evitare che dopo un congruo periodo di detenzione domiciliare speciale, durante il quale la condannata abbia tenuto un comportamento corretto, quest'ultima debba rientrare in carcere e separarsi dal figlio/a al compimento del decimo anno di vita. In questo caso possono alternativamente applicarsi due rimedi. Può essere disposta la proroga della misura qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della semilibertà relativi all'entità della pena già espiata, mentre non viene richiamato il requisito relativo ai progressi nel trattamento. Ovvero può essere applicato il beneficio *dell'assistenza all'esterno* dei figli minori, che la legge 40/2001 ha introdotto nell'Ordinamento Penitenziario con l'articolo 21bis che riguarda l'assistenza all'esterno dei figli minori ovvero la possibilità che le condannate possano essere ammesse *“alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21”*⁵⁷. In tal modo i figli minori avrebbero la possibilità di avere la madre accanto quasi tutti i giorni senza dover aspettare i quattro o sei colloqui mensili che non consentono certo la continuazione del ruolo educativo della madre e di quello stretto legame esistente tra madre e figlio. Per le caratteristiche del beneficio, che può essere applicato con vari margini di discrezionalità in funzione dell'andamento del percorso trattamentale, la norma si presenta come una sorta di valvola, destinata a coprire tutte le situazioni meritevoli, che tuttavia non rientrano nei presupposti previsti dalla legge per le altre misure. Il regime è assai meno favorevole rispetto alla detenzione domiciliare e alla detenzione domiciliare speciale, poiché normalmente non fa cessare l'istituzionalizzazione. Tuttavia, spetterà al magistrato di sorveglianza l'individuazione di modalità temporali di permanenza all'esterno idonee alla realizzazione delle specifiche finalità della misura, tenuto conto anche dell'età e delle esigenze della prole da assistere. Le attività di assistenza all'esterno dei figli minori vengono svolte senza scorta, salvo che questa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Restano seri dubbi sulla possibilità di una reale applicazione di queste misure nei confronti di molte

motivi dell'assenza. Se invece l'assenza si protrae per un tempo maggiore, la persona è punibile per il reato di evasione e la condanna comporta la revoca della misura.

⁵⁷ L'art. 21 Ordinamento Penitenziario è quello relativo all'opportunità di lavorare all'esterno del carcere.

detenute madri, se si pensa che per poter accedere alle misure stesse è necessaria una pronuncia sull'assenza del pericolo di commissione di altri reati. Infatti, molte detenute hanno problemi di tossicodipendenza e molte altre fanno parte di etnie nomadi. Entrambe queste categorie di detenute presentano un alto tasso di recidiva e, di conseguenza, sarà per loro difficile accedere alle misure sopra descritte.

Un importante contributo all'estensione delle tutele previste dalla Legge 40/2001 è venuto da una recente sentenza della Corte Costituzionale⁵⁸, la n. 350 del 5 dicembre 2003, con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante. Secondo la Consulta la norma censurata appariva in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto prevedeva un sistema rigido che precludeva al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di handicap accertato come totalmente invalidante. Al di là del tecnicismo del linguaggio giuridico, il principio affermato nella sentenza deve essere ritenuto un principio di alta giustizia e di grande umanità, una concreta prefigurazione del dovere della Repubblica, sancito dall'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità, nel caso di specie la personalità del figlio handicappato. E nemmeno possono essere ritenute "ovvie" le finalità umanitarie affermate, il riconoscimento del particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto debole o del disabile, quasi che l'evoluzione normativa che caratterizza il nostro ordinamento penitenziario scaturisse "*motu proprio*" dall'ordine delle cose stabilite o dallo scorrere del tempo.

⁵⁸ Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa il 23 dicembre 2002, sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedeva la concessione del beneficio della detenzione domiciliare nei confronti della condannata madre di un figlio invalido al 100%, con lei convivente. Ad avviso del Tribunale, la norma contrastava con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza per la previsione di un trattamento difforme in ordine a situazioni familiari analoghe e del tutto equiparabili fra loro, quali sono quelle della madre di un figlio incapace perché minore di dieci anni, ma con un certo grado di autonomia quantomeno sul piano fisico, e della madre di un figlio disabile e totalmente incapace di provvedere da solo anche alle più elementari esigenze, il quale, ancorché maggiorenne, ha maggiori necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino di dieci anni.

Si tratta di conquiste anche “culturali”, cui sottende, insieme con i principi di legalità e uguaglianza, una forte valorizzazione dei legami parentali e pedagogici, che devono essere sostenuti, all’occorrenza, anche da condizioni oggettive favorevoli. L’azione educativa di genitori consapevoli passa attraverso l’attenzione e la sollecitudine con la quale essi si occupano del loro figlio, rimettendo soprattutto al centro delle relazioni di cura la diade madre-figlio e riducendo il rischio dello scollamento che, nelle situazioni critiche o patologiche, fa “precipitare” dalla mente dei genitori il bambino. Vertici di equità sociale e di civiltà come quello esemplificato dalla sentenza di cui sopra, in consonanza con le altre norme trattamentali che disciplinano l’esecuzione penale delle detenute madri, si possono meglio apprezzare se confrontati con le norme di ieri, di un periodo da noi non così remoto o lontano come quello che possiamo richiamare alla memoria.

5. Conclusioni

Anche se i reati “femminili” sono per la maggior parte non violenti – come ci segnalano i dati forniti dal DAP - e quindi volti a suscitare un minor allarme sociale, non altrettanto inferiore è il peso che cala sulle autrici di tali reati e non inferiore è la difficoltà ad uscire dal circuito penale. Parallelamente, le notizie che sortiscono maggior scalpore ci mostrano una delinquenza femminile composta da astute truffatrici-maghe milionarie e maliarde assassine cui i media attribuiscono nomi evocativi come “circe” e “mantide”, rinverdendo in tal modo l’immagine della donna strega infida tessitrice di trame ed inganni. Si pensi, inoltre, al clamore sviluppatosi attorno alla sentenza di condanna emessa a carico di Annamaria Franzoni in relazione ai fatti di Cogne che, al di là delle divisioni tra colpevolisti ed innocentisti, ha riproposto con forza il problema della detenzione delle madri di figli minori e del trattamento penitenziario previsto in tali casi. Quando, invece, statistiche alla mano, ci accorgiamo che gli istituti penitenziari/sezioni femminili sono popolati soprattutto da giovani donne spesso tossicodipendenti, da disoccupate e da straniere⁵⁹, non possiamo non rilevare che esse rappresentano i settori più deboli della cittadinanza, sia dal punto di vista economico che sociale. Prendere atto di questa realtà, non significa porsi in un’ottica di giustificazionismo, di sentimentalismo compassionevole o – per usare un termine oggi tanto utilizzato in maniera

⁵⁹ Ossia coloro che incorrono maggiormente nella recidiva, uno dei motivi ostativi per l’ottenimento dei benefici previsti dalla legge.

dispreziativa – di buonismo, ma significa voler comprendere il fenomeno per affrontarlo nella maniera corretta. L'arrivo in carcere è la tappa finale di un percorso cominciato molto tempo prima e il ritorno in carcere dopo esserci già state (il tasso di recidiva è molto alto) è sintomatico del non aver interrotto il precedente *modus vivendi*, di essere ritornate nel medesimo ambiente e soprattutto è sintomatico del fatto che la pena, per queste persone, non ha svolto alcuna funzione se non una sofferenza fine a se stessa.

In tal senso, occorre rafforzare la personalizzazione del trattamento che significa anche capire quanto la popolazione penitenziaria femminile sia composta da categorie diverse, tra le quali spiccano ultimamente le straniere e le tossicodipendenti portatrici di un'estrema complessità di problemi personali e sociali. Come già accennato, la commistione di criminalità e vittimizzazione nelle detenute straniere è molto alta e questa drammatica situazione necessita di interventi mirati e specifici per il momento troppo sporadici e a volte lasciati, come avviene per molte questioni, al buon cuore e alla tenacia dei volontari. Per ciò che concerne le tossicodipendenti, è ormai opinione consolidata che il carcere non sia il luogo adatto per un tentativo di recupero e non sortisca su di loro alcuna spinta a non commettere nuovamente un crimine che è strettamente legato alla condizione psicologica e fisica di dipendenza⁶⁰. Risulta, dunque, fondamentale investire in maggior misura nell'istituzione di regimi cosiddetti "a custodia attenuata", dei modelli penitenziari di intervento trattamentale particolare per soggetti tossicodipendenti che, pur mantenendo una residua funzione di contenimento e custodia, sono orientati soprattutto verso la cura, la riabilitazione e la prevenzione secondaria degli stati di tossicodipendenza, alcoolodipendenza e delle condotte devianti ad essi connessi.

Seppur la funzione punitiva può essere considerata una costante nella storia della civiltà giuridica occidentale, mutata essenzialmente nei metodi utilizzati per "sorvegliare e punire", la storia del diritto penale è contrassegnata da un lento processo di umanizzazione delle pene, avvenuto attraverso il progressivo abbandono delle forme più crudeli di repressione⁶¹. L'ultima fase della evoluzione della giustizia penale verso risposte meno afflittive e più efficaci nel controllo del

⁶⁰ Il legislatore, consapevole di questa situazione, com'è noto, ha ideato la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari (detto, per l'appunto, "terapeutico") ma, poiché non è raro che le possibilità di accedervi siano precluse, il problema della loro permanenza in carcere resta.

⁶¹ Questo percorso di "umanizzazione" del diritto penale si svolge secondo "cicli" storici che vedono il prevalere di logiche sanzionatorie diverse: dapprima quella retributiva (che deriva dalla legge vetero-testamentaria del 'taglione' e che è volta alla compensazione del male, il delitto, con un altro male, la pena), poi, di quella general-preventiva impronata alla produzione di deterrenza, infine, dell'idea rieducativa, che mira al reinserimento sociale del reo e che ha, nel nostro ordinamento, fondamento costituzionale (art. 27).

crimine può essere considerata quella che vede la nascita della cosiddetta “giustizia riparativa”. Si tratta di un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) che è caratterizzato dal ricorso a strumenti che promuovono la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e la riconciliazione tra autore e vittima. Una ulteriore crescita della cultura sociale della pena non sarà possibile finché la grande esclusa all'interno del circuito penale sarà la vittima. Fino a quando le vittime dei reati si sentiranno istituzionalmente deboli e psicologicamente ignorate non sarà possibile acquisire nuova fiducia nel sistema della giustizia e controbattere realmente all'ideologia della “tolleranza zero”⁶².

La giustizia riparativa mira al soddisfacimento dei bisogni delle vittime e della comunità in cui viene vissuta l'esperienza della vittimizzazione ed affronta la questione del che cosa può essere fatto per riparare il danno e, riparare non deve essere inteso come la mera quantificazione economica del danno cagionato. La riparazione è realizzabile tramite azioni positive che hanno, per l'appunto, una valenza molto più profonda e, soprattutto uno spessore etico che la rendono ben più complessa del mero risarcimento ed affonda le proprie radici nel percorso di mediazione-riconciliazione che la precedono⁶³. Considerando i reati abitualmente commessi dalle donne e la loro scarsa pericolosità sociale, non appare difficile ipotizzare che se si andasse verso l'applicazione di un modello di giustizia riparativa, molte delle nostre detenute forse non sarebbero più tali.

Il 9 marzo 2010 significativamente è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge numero 3291 "*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova*". Si tratta del tentativo di introdurre nuove tipologie sanzionatorie mutuata dal sistema penale minorile per fronteggiare il sovraffollamento delle carceri. Infatti, nell'ambito della responsabilità penale di minorenni che

⁶² Su questo vedi L. Wacquant, *Parola d'ordine: tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano, 1999.

⁶³ La necessità di promuovere l'adozione di strumenti riparativi (in primis, la mediazione tra autore e vittima) deriva, tra l'altro, dalla presa di posizione delle Nazioni Unite in relazione all'opportunità di adottare, a livello sia nazionale che internazionale, politiche di riparazione e di sostegno delle vittime. I paragrafi 27 e 28 della “Dichiarazione di Vienna” adottata a conclusione dei lavori del Decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei reati, tenutosi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000, stabiliscono quanto segue:

“27. Noi decidiamo di introdurre, laddove risulti opportuno, strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime, come tecniche di mediazione e di giustizia riparativa, e fissiamo nel 2002 il termine entro il quale gli Stati sono chiamati a valutare le pratiche essenziali per promuovere ulteriori servizi di supporto alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle stesse e a prendere in considerazione l'adozione di fondi per le vittime, nonché a predisporre e sviluppare programmi di protezione dei testimoni”.

“28. Noi incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, procedure e programmi che promuovano il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti”.

abbiano compiuto quattordici anni (al di sotto di tale età il minorenni autore di reato non è punibile, ma possono essere applicate nei suoi confronti misure di sicurezza *ex artt.* 36 ss. DPR n. 448/1988) è data al giudice la scelta tra il ricorso, salve alcune mitigazioni del regime applicativo, alle pene previste dal codice penale e una forma di risposta al reato - la c.d. *messa alla prova*, di cui all'art. 28 DPR n. 448/1988 - consistente in un progetto riferito alle esigenze personali del minorenni che comporta, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato medesimo, senza precedente inflizione della pena. Tale progetto, attuato in regime di sospensione del processo (fino a tre anni) a cura dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, è reso possibile dal fatto che, a differenza di quanto avviene per gli adulti, la personalità costituisce oggetto di accertamento *necessario* nel processo penale minorile (art. 9 DPR n. 448/1988), conformemente al peculiare orientamento educativo di quest'ultimo. Si tratta, dunque, dell'unico caso in cui l'ordinamento penale consente di rinunciare (dopo che il giudice abbia ormai escluso la possibilità di assolvere) alla determinazione di una pena concepita come realtà negativa corrispondente alla negatività del reato e orientabile solo successivamente a scopi risocializzativi, privilegiando, in suo luogo, un intervento pensato *ab initio* in termini costruttivi rispetto alle condizioni personali del soggetto agente.

Un'ulteriore innovazione, ben nota ad altri ordinamenti, introdotta dal sistema penale minorile e che - come la *messa alla prova* - potrebbe trovare felice applicazione per le donne che hanno commesso reati - sempre considerando nel complesso la loro scarsa pericolosità sociale - consiste nella possibilità di valutare a certe condizioni *irrilevante* un certo reato (nel nostro caso, ove si tratti di fatto tenue ed occasionale e il processo avrebbe effetti pregiudizievoli per il minorenni dal punto di vista educativo: art. 27 DPR n. 448/1988): il che dà luogo a una pronuncia *giudiziarica* di improcedibilità, risultando impraticabile nel nostro paese, stante l'art. 112 Cost. che qualifica obbligatorio l'esercizio dell'azione penale, la non attivazione *ab origine* del processo da parte del pubblico ministero.

In ultima analisi, va considerato come sussistano, oggi, anche seri pericoli di arretramento rispetto alle acquisizioni dello stesso sistema penale vigente: pericoli che rimandano a modelli, soprattutto americani, di neutralizzazione puramente custodialistica riferiti a determinati tipi di autore. Mediante la legge n. 251/2005 (c.d. *ex-Cirielli*), in particolare, si è operato un intervento assai più radicale di quanto a prima vista potrebbe apparire su aspetti cardine della strategia sanzionatoria e dell'esecuzione penitenziaria. Sono stati elevati, infatti, gli incrementi di pena per recidiva (che è assai alta anche per le donne), reintroducendo un ampio ambito di aumento obbligatorio nonché di

esclusione della possibile prevalenza di circostanze attenuanti, e prevedendo altresì, in ipotesi di recidiva, una drastica limitazione - di fatto, in molti casi, una preclusione - dell'accesso, nel corso dell'esecuzione della pena, a modalità sanzionatorie almeno parzialmente extradetentive; ulteriori restrizioni hanno investito altri profili della commisurazione della pena in senso lato; e sono stati inoltre previsti alcuni notevoli inasprimenti edittali (di cui talora possono addirittura paventarsi effetti controproducenti dal punto di vista politico-criminale)⁶⁴.

Infine, occorre prendere in seria considerazione la realtà delle sezioni nido delle carceri italiane composte da oltre 50 donne con circa 60 bambini da 0 a 3 anni di età, nonostante una legge riconosca l'incompatibilità della detenzione per le donne madri con figli sino a 10 anni⁶⁵. L'esigenza di dare soluzione a questo problema ha spinto l'associazione "A Roma insieme", la Consulta penitenziaria del Comune di Roma e la Comunità di Sant'Egidio, sostenute da molte altre realtà del volontariato e della cooperazione sociale, a cercare risposte legislative adeguate per spostare la pena fuori dal carcere per le madri e dare una risposta definitiva alla drammatica situazione che a tutt'oggi vede la permanenza di bambini in carcere. In questo senso le associazioni hanno elaborato una proposta di legge che prevede delle modifiche alle leggi Bossi-Fini sull'immigrazione, alla Fini-Giovanardi sulle droghe, alla ex Cirielli sulla recidiva e la riformulazione dell'articolo 275, comma 4, del Codice di procedura penale (ricorso alla custodia cautelare) per rimuovere quegli ostacoli che non permettono alle donne-madri di scontare la pena con i propri figli fino al 10 anno di età fuori dal carcere. Non a caso, nelle commissioni Giustizia in Parlamento vi sono diverse proposte di legge che opportunamente dovrebbero essere unificate. Tuttavia, tutte le proposte dei parlamentari prevedono di far scontare la pena in case famiglia protette (Icam) gestite dal Ministero della Giustizia (per le quali, tra l'altro, non è necessaria alcuna legge considerando che possono esser istituite a legislazione vigente), quindi con le stesse regole e disposizioni del carcere non risolvendo di fatto il problema. Mentre le associazioni da sempre sostengono che le donne devono scontare il periodo di pena in case famiglia gestite dagli enti locali, perché convinte per esperienza che solo così si possono realizzare effettivi percorsi di reinserimento sociale e di recupero della maternità. Del resto, la possibilità consentita dall'articolo 11 della legge 354/75 di riforma penitenziaria che prevede la permanenza del bambino fino a tre anni accanto alla

⁶⁴ Cfr. l'intervento del prof. Luciano Eusebi alla IV Assemblea Nazionale Volontariato Giustizia - Roma 17 maggio 2007.

⁶⁵ Cfr. L.di Mauro, *lo scandalo dei bimbi in carcere; per "case famiglia protette" non serve nuova legge*, Terra, 11 giugno 2010

madre in carcere, è una prospettiva alla quale le donne quando possono, cioè quando hanno all'esterno del carcere una qualche rete familiare e sociale di riferimento a cui affidare il figlio, si sottraggono volentieri. Infatti, il carcere per i propri figli – come già sottolineato - è l'ultima delle soluzioni che una madre ricerca ed è quella che vive con più ansia e paura poiché significa esporre il bambino a qualcosa di cui non solo non conosce esattamente le dinamiche, ma della cui realtà percepisce l'assoluta precarietà e mancanza di diritti sia come persona che come madre.